

Circolare area fiscale n. 1/2022

Verona, 21 Febbraio 2022

A tutte le Aziende
e Professionisti
Loro sedi

La Legge 30.12.2021 n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2022

Gentile Cliente,
Si richiamano le principali novità fiscali.

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche Articoli 1, commi 2-4

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%).

In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).

Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).

Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.

Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i

contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.

Esclusione da Irap per le persone fisiche Articolo 1, commi 8 e 9

Sono esentati da Irap, dal periodo d'imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Pur introducendo un criterio di facilissima individuazione al fine di poter individuare i soggetti tenuti/non tenuti al pagamento del tributo, non sono mancate le prime critiche legate al favore che il legislatore pare avere accordato a coloro che svolgono l'attività in forma individuale, andando contro le esigenze del mercato che, invece, sovente richiede aggregazione.

Sostegno liquidità alle imprese

Garanzia Sace: È stabilita la proroga fino al 30.06.2022 della concessione da parte di Sace spa, di garanzie a favore degli istituti di credito per finanziamenti erogati alle imprese con sede in Italia, colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

Fondo Garanzia PMI: È stabilita la proroga fino 30.6.2022 dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti. In particolare:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio;
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

Modifiche alla disciplina del patent box Articolo 1, commi 10 e 11

Dopo il primo intervento (abbastanza confuso) operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell'esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali

giuridicamente tutelabili del 110%.

Viene tuttavia limitato l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale.

Alcune detrazioni edilizie Articolo 1, commi 37 e 38

Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:

- bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);
- sismabonus e sismabonus acquisti;
- ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
- bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);
- bonus verde.

Nuova Sabatini-Ter

È rifinanziato il contributo statale "nuova Sabatini-ter" prevedendo inoltre che sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

Bonus facciate Articolo 1, comma 39

Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità

Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie Articolo 1, comma 29

Le previsioni del Decreto Antifrode vengono accolte nella Legge di bilancio, escludendo quindi una sua formale conversione in legge. L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano

esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario”.

Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”.

Viene escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Limite annuo crediti utilizzabili in compensazione

A decorrere dall’1.1.2022 è disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

Proroga credito d’imposta beni strumentali Articolo 1, comma 44

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d’imposta riconosciuto.

Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”.

Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento Articolo 1, commi 622-624

Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell'individuato maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Può essere versata un'imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.

Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento Articolo 1, comma 913

È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:

- ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),
- per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),
- in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.

Esonero contributivo Coltivatori Diretti/IAP

È prevista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2022.

Esenzione IRPEF Coltivatori Diretti/IAP

È stabilita l'estensione al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Con i migliori saluti,
Lo Studio